


**PARERE SULLA RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI
POSSEDUTE DAL COMUNE AL 31.12.2017.**



COMUNE DI PALU' DEL FERSINA

GAMOA' VA PALAI EN BERSNTOL

(PROVINCIA DI TRENTO)

IL REVISORE DEI CONTI

Dott. Andrea Tamanini

L'ORGANO DI REVISIONE

PREMESSO

- Che ai sensi dell'art. 18, co. 3 bis 1, L.P. 10 febbraio 2005, n. 1 e dell'art. 24 co. 4 L.P. 29 dicembre 2016, n. 19 e ss.mm.ii., gli Enti locali della Provincia di Trento sono tenuti, con atto triennale aggiornabile entro il 31 dicembre di ogni anno, alla ricognizione delle proprie partecipazioni societarie, dirette ed indirette, e ad adottare un programma di razionalizzazione, soltanto qualora siano detentrici di partecipazioni in società che integrino i presupposti indicati dalle norme citate.
- Tali disposizioni assolvono, nel contesto locale, alle finalità di cui all'analogo adempimento, previsto dalla normativa statale all'art. 20 d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e trovano applicazione *"a partire dal 2018, con riferimento alla situazione del 31 dicembre 2017"* (art. 7 co. 11, l.p. 29 dicembre 2016, n. 19);
- Che l'Ente locale è tenuto all'adozione del provvedimento di ricognizione ed eventuale razionalizzazione delle partecipazioni societarie considerando:
 - L'ambito oggettivo delle partecipazioni: esclusivamente partecipazioni in società, come definite dall'art. 3 co. 1 lett. l) d.lgs. n. 175/2016, detenute in forma diretta ovvero indiretta, purché attraverso società o altri organismi soggetti a controllo, anche congiunto, da parte dell'amministrazione pubblica. Non sono prese in considerazione le partecipazioni in associazioni, fondazioni o altri enti di diritto privato, né le partecipazioni indirette detenute per il tramite di organismi non controllati dall'Ente locale.
 - La competenza all'adozione del provvedimento: le linee guida emanate dalla Struttura ministeriale (par. 6.2) riconducono l'adozione del provvedimento alla competenza consiliare.
 - Il contenuto: attraverso il provvedimento in oggetto, si sottopongono tutte le partecipazioni ricadenti nell'ambito oggettivo sopra descritto alla verifica di insussistenza degli indici individuati dall'art. 18 co. 3bis 1 l.p. n. 1/2005. Soltanto qualora l'Amministrazione detenga partecipazioni in società che integrino i presupposti individuati dalle disposizioni precitate, il provvedimento individuerà motivatamente un programma di razionalizzazione societaria, teso al superamento delle criticità rilevate, mediante l'eventuale emanazione di specifiche prescrizioni di gestione nei confronti della società, oppure la previsione di operazioni straordinarie (fusione, liquidazione etc.) o ancora la dismissione della partecipazione (mediante alienazione o recesso). Il programma di razionalizzazione reca i contenuti di cui all'art. 18 co. 3 bis L.P. n. 1/2005, ed è accompagnato da un'apposita relazione tecnica. Le linee guida ministeriali prescrivono, altresì, che il provvedimento contenga una descrizione delle attività compiute dall'ente in attuazione del provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell'art. 24 del TUSP entro il 30 settembre 2017. Le stesse propongono, inoltre, uno schema di provvedimento *"che può essere utilizzato come supporto per la stesura"*, avuto tuttavia riguardo alle peculiarità del contesto normativo locale. Il provvedimento deve essere trasmesso alla sezione di controllo territorialmente competente della Corte dei Conti, facendo uso del portale "ConTe". Nelle more dell'attuazione, con riferimento alle società partecipate dagli Enti locali, di quanto previsto dall'art. 18 co. 1 bis l.p. n. 1/2005, si ritiene che lo stesso vada inviato alla struttura ministeriale ex art. 15 d.lgs. n. 175/2016, attraverso l'applicativo "Partecipazioni" e secondo le indicazioni contenute nelle linee guida allegate.

- La scadenza: 31 dicembre 2018. Si evidenzia che la mancata adozione di detto provvedimento comporta, ex art. 20 co. 7 d.lgs. n.175/2016, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 ad euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei Conti.
- ai sensi dell'art. 18 comma 3 bis e 3 bis 1 della L.P. 10 febbraio 2005, n. 1, applicabili agli Enti locali per effetto e nei termini stabiliti dall'art. 24 comma 4 della L.P. n. 27/2010, devono essere fatte oggetto di un piano di razionalizzazione le partecipazioni per le quali si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:
 - a) partecipazioni societarie che non possono essere detenute in conformità all'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 250.000,00 Euro o in un'idonea misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto; ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'articolo 24, comma 1, della legge provinciale n. 27 del 2010;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 21/09/2017, è stata approvata la revisione straordinaria delle società partecipate ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 175 del 2016 sulla base delle prescrizioni dettate dal d.lgs. n. 100/2017 e degli indirizzi successivamente espressi dalla Corte dei Conti;

L'ORGANO DI REVISIONE

- esaminato la proposta di delibera del Consiglio Comunale n. del ;
- visto il D.lgs. 19 agosto 2006 n. 175;
- dell'art. 18, co. 3 bis 1, L.P. 10 febbraio 2005, n. 1;
- dell'art. 24 co. 4 l.p. 29 dicembre 2016, n. 19 e ss.mm.ii;

VERIFICATO

- L'esito della ricognizione effettuata dall'Ente come risultante nell'allegato A della suddetta deliberazione, dettagliata per ogni partecipata.
- Che l'Ente, a seguito della presente revisione ordinaria 2018 (situazione al 31.12.2017) delle partecipazioni in controllo, ha rilevato che sussistono le condizioni per il mantenimento di tutte le partecipazioni per le motivazioni illustrate nel piano operativo di razionalizzazione e che non ci sono modifiche rispetto alla verifica straordinaria 2017 (situazione al 31.12.2016) approvata con deliberazione C.C. n. 30 del 21/09/2017.

PRESO ATTO

- del parere favorevole sulla regolarità tecnica da parte del responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 185 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2;
- del parere favorevole sulla regolarità contabile da parte del responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 185 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2;

CERTIFICA POSITIVAMENTE

- I contenuti della proposta di deliberazione relativa all'aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione ed esprime **PARERE FAVOREVOLE**.

IL REVISORE DEI CONTI

Dott. Andrea Tamanini

